



PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

**MODELLO ATTUATIVO
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE**

ALLEGATO O

**SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRIVATI
PER ANTICIPAZIONE**

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)

Garanzia

POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO DELL'AIUTO PREVISTO DAL REG.(UE) N.508/14 RELATIVO AL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Il presente schema, riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia/polizza fideiussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.

Dati di riferimento

Codice univoco progetto n. _____

Regione Liguria

Misura _____

Frontespizio (da compilare a cura dell'Ente garante)

Garanzia/polizza fideiussoria	Numero.....
Inizio di validità garanzia	Data decorrenza validità.....
Tipologia del Contratto	polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all'erogazione di anticipi nell'ambito dei contributi previsti dal PO FEAMP 2014/2020
Fideiussore/Ente garante (Compagnia assicurativa o Banca)	Denominazione _____ Partita Iva _____ Sede Legale in _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____ Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in.....cap. _____ via _____ n. civ. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail _____ PEC _____ Registro Imprese di _____ N° REA _____

	Sede Filiale/Agenzia: in _____ cap. _____ Via _____ civ. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail _____ PEC _____
	Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente garanzia): Sig. _____ C.F. _____ Luogo e data di nascita _____
	Per la banca: Codice ABI _____ Codice CAB _____ Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.

PREMESSO

a) Che il beneficiario degli aiuti (in seguito denominato contraente)

<p>Cognome (o ragione sociale) _____</p> <p>Nome _____</p> <p>CODICE FISCALE _____ Partita IVA _____</p> <p>Data di nascita _____ Comune di nascita _____ (_____)</p> <p>Residenza o sede legale:</p> <p>Indirizzo: _____ N. civico: _____</p> <p>Comune: _____ Provincia: _____ CAP _____</p> <p>PEC _____</p> <p>Registro imprese di _____ Numero R.I. _____</p> <p>Rappresentante legale:</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>CODICE FISCALE _____</p> <p>Tipo di rappresentanza (Amm.re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc): _____</p>
--

Data di nascita _____
Comune di nascita _____ Provincia: _____
Indirizzo: _____ N. civico: _____
Comune: _____ Provincia: _____ CAP _____

Ha chiesto alla Regione Liguria, con il progetto indicato a margine, il pagamento anticipato per l'investimento relativo alla misura prevista dal PO FEAMP 2014/2020.

Prestazione garantita	Importo anticipo richiesto € _____; (in lettere) _____
	Importo Garantito € _____, (in lettere) _____ pari al 100 % dell'ammontare dell'anticipo richiesto.
	Data ultimazione lavori (termine per la conclusione delle attività da parte del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità agli aiuti) _____
	Scadenza ultima della garanzia _____ (dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori e cioè fino al)

b) che detto pagamento anticipato è subordinato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro, pari al 100% dell'anticipazione richiesta, a garanzia del corretto utilizzo delle somme erogate e dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;;

c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, la Regione Liguria procede all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;

d) che la garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori e cioè fino al, con automatica rinnovazione per ulteriori 180 (centottanta) giorni. La Regione Liguria, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriore 30 giorni, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà della Regione Liguria.

e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore e Regione Liguria nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili all'Ente erogatore.

CIÒ PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel

frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a concorrenza della somma massima di Euro

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste dall'Ente erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo punto 5.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nelle Disposizioni Procedurali della Regione Liguria dai regolamenti di settore, dalla normativa nazionale, nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazioni dell'Ente verso il Fidejussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la presente polizza, anche utilizzando l'indirizzo PEC.

2. Durata della garanzia.

La garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori e cioè fino al, con automatica rinnovazione per ulteriori 180 (centottanta) giorni. La Regione Liguria, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriore 30 giorni, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà della Regione Liguria.

.....

Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente fermo restando la validità della stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'Ente erogatore può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente .

3. Garanzia prestata.

Il Fidejussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).

4. Richiesta di pagamento al contraente.

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, trasmesso dalla Regione Liguria e comunicato per conoscenza al Fideiussore per il quale vale quale notifica di avvio del procedimento di recupero, a rimborsare all'ente erogante quanto chiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore. A partire dal giorno dalla data di ricezione dell'apposito invito di cui sopra, rivolto al contraente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma richiesta, calcolati al tasso legale.

5. Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).

Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'Ente erogante sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'Ente erogatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

Dal pagamento di cui sopra, sono esclusi gli interessi di legge maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da parte dell'ente erogante e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

6. Integrazione importo garantito.

Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.

7. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente erogatore.

8. Svincolo anticipato garanzia.

L'Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita comunicazione inviata al Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.

9. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni al Fideiussore da parte dell'Ente erogatore avvengono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

10. Foro competente.

In caso di controversie fra l'Ente erogatore e Fidejussore, il Foro competente esclusivo sarà quello dell'Ente garantito.

11. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive.

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.	
Data _____ Luogo _____ sottoscrizione: _____	
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riportati nella presente garanzia.	
Timbro e Firma Rappresentante Legale Fideiussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale